



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Sede legale e amministrativa
ex Convento delle Benedettine
Via A. Manzoni n. 1
85052 Marsico Nuovo (PZ)

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Tel. 0975/344222
Fax. 0975/344203
e-mail: info@parcoappenninolucano.it
C.F. 91008560764 P.IVA n. 01719590760

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DEI CONTRIBUTI E DEGLI AUSILI ECONOMICI DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE (approvato con deliberazione n. 011 del 17 marzo 2011)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DEI CONTRIBUTI E DEGLI AUSILI ECONOMICI DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dall'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità residente nel territorio dell'Area Protetta, e territori adiacenti, ed a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, archeologici, culturali, antropologici e tradizionali del territorio del Parco e lo sviluppo socioculturale della sua Comunità.

2. In via eccezionale, il patrocinio, i contributi e gli ausili economici possono essere concessi anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio del parco, purché di diretto e stretto interesse per le finalità del parco stesso.

Art. 2

Settori di intervento

1. Ai fini di cui all'art. 1, l'Ente Parco può intervenire, con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, patrocini e benefici economici nei limiti delle risorse previste in bilancio e secondo quanto previsto ai successivi articoli, specificatamente a sostegno di iniziative che riguardano:

a) Attività ricreative e sportive ecocompatibili e promozione di buone pratiche ecologiche

- Istruzione, cultura e educazione ambientale legate all'immagine del Parco;
- Tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio del Parco;
- Promozione della pratica delle attività sportive e ricreative del tempo libero ecocompatibili che favoriscano la fruizione del territorio del Parco;
- la protezione civile;
- mantenimento delle superfici prative all'interno dell'area protetta;
- manutenzione e sistemazione delle reti sentieristiche;
- progetti di riqualificazione ambientale;
- fonti energetiche rinnovabili.

b) Iniziative di natura culturale e artistica:

- Valorizzazione dei beni artistici e culturali;
- Valorizzazione dei beni storici;
- Ripristino e restauro di immobili all'interno dell'area protetta;

- Iniziative editoriali, pubblicazioni.

c) Iniziative di natura tradizionale e sociale:

- Valorizzazione degli usi, costumi, folklore, consuetudini, espressioni proprie della comunità locale e delle attività tradizionali a questa connesse;
- Promozione di attività che valorizzino il patrimonio eno-gastronomico del territorio del Parco;
- Il turismo, l'artigianato, le attività produttive ed agricole.

2. Il presente Regolamento rispetta le linee guida dell'Ente Parco riguardanti le modalità di utilizzo del marchio e della denominazione "Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri - Lagonegrese", così come tutte le espressioni da esso derivate, di proprietà esclusiva del Parco, del cui uso è fatto divieto senza la preventiva autorizzazione.

3. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'Ente la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Delle motivazioni di cui al comma precedente deve esserne data dettagliata indicazione nel relativo atto adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

4. Non sono sottoposte alla disciplina del presente Regolamento i contributi speciali erogati dall'Ente Parco per lo svolgimento di attività commissionate direttamente dall'Ente Parco, oppure concordate mediante la stipula di apposite Convenzioni.

Art. 3

Attività finanziabili e Soggetti Beneficiari

1. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possono avanzare istanza per la concessione del Patrocinio, del Contributo o dell'Ausilio Economico, per l'organizzazione di iniziative culturali, editoriali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie, comunque denominate.

2. Il Patrocinio, il Contributo o l'Ausilio Economico del Parco possono essere concessi a favore di:

- a) Enti pubblici;
- b) Università, Istituzioni scientifiche, culturali e scolastiche;
- c) Associazioni, Fondazioni ed altri enti senza scopo di lucro;
- d) Persone fisiche e giuridiche.

3. Per le attività ordinarie svolte dai soggetti individuati al comma precedente non può essere concesso Contributo.

4. Ai fini della distinzione tra "attività ordinarie" e "manifestazioni" organizzate dai soggetti individuati, si intende per "manifestazione" un evento avente una durata minima di 1 giorno ed una durata massima di 60 giorni; non è considerata ammissibile, ai fini del presente Regolamento, la partecipazione ad eventi, fiere o manifestazioni organizzati da soggetti terzi.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il contributo e/o il patrocinio dell'Ente Parco.

6. In caso di iniziative di particolare valenza l'Ente può partecipare alla realizzazione delle stesse, facendosene promotore insieme al proponente.

Art. 4

Le iniziative previste in programma

Le iniziative da inserire in programma possono essere.

- Iniziative dirette dell'Ente Parco, inserite in un apposito programma;

- Iniziative promosse dai Comuni del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese;
 - Iniziative promosse da altri Enti, Associazioni ed altri soggetti privati senza finalità di lucro;
- 2.- Le iniziative dirette dell'Ente Parco riguarderanno eventi e manifestazioni di grande rilevanza inseriti nel programma annuale e realizzati, a cura e spese dell'ente stesso, in forma di partecipazione ai predetti eventi e manifestazioni organizzati da altre Istituzioni, Enti ed Organismi pubblici o privati senza scopo di lucro, e interessati alla promozione ed alla valorizzazione del parco, d'intesa con lo stesso (co-organizzazione).
- 3.- nell'ipotesi di cui al precedente comma non si applicheranno i criteri di cui al successivo art. 11 ma si terrà conto nella scelta del ritorno in termini promozionali per l'Ente e per il territorio, nonché della coerenza con la legge 394/91 e si privilegeranno le manifestazioni ed eventi di cui al precedente art 2, comma 1, lettera c).
- 4.- la co-organizzazione si sostanzierà per l'Ente parco in:
- a. condivisione del programma dell'evento, della manifestazione ecc...e relativa approvazione da parte del Consiglio Direttivo,
 - b. contributo nell'organizzazione in termini di risorse umane (allestimento e presidio di stand istituzionali del parco, fornitura di materiale promozionale e divulgativo dell'Ente, ecc..)
 - c. contributo in termini finanziari
- 5.- L'accordo sulla co-organizzazione dovrà essere sottoscritto mediante apposito disciplinare, dalle parti prima della manifestazione e successivamente all'impegno di spesa, nel caso in cui vi è un contributo alla manifestazione anche in termini finanziari.
- 6.- Relativamente alle proposte di manifestazioni co-organizzate sarà data priorità a quelle in cui i soggetti promotori sono i Comuni del parco in forma congiunta.
- 7.- Le proposte di manifestazioni co-organizzate saranno valutate sulla base dei parametri di cui al presente articolo, dal Consiglio Direttivo dell'Ente, il quale nell'ambito dell'approvazione del programma di cui al successivo comma 9 del presente articolo individuerà quelle di maggiore interesse per il parco disponendo all'uopo eventuale contributo finanziario da assegnare per la manifestazione.
- 8.- Le iniziative, invece, promosse dai Comuni del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, aventi l'obiettivo di realizzare gli interventi indicati nel precedente art. 2, sono organizzate e gestite sotto la responsabilità degli stessi soggetti proponenti e possono essere sostenute dall'Ente Parco con apposito contributo finanziario.
- 9.- **Il programma delle iniziative** sarà predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco **entro il 30 dicembre di ogni anno**; l'ammontare delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione sarà inserito nel bilancio di previsione per l'anno successivo; le risorse programmate saranno utilizzabili ad avvenuta approvazione del Bilancio da parte dei competenti Ministeri.

TITOLO II

Modalità e criteri per la concessione del Patrocinio, del Contributo o dell'Ausilio Economico

Art. 5

Patrocinio

1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce "Patrocinio" il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ente del particolare valore- ambientale, culturale, scientifico, sociale, socio culturale e tradizionale in genere- dell'evento o dell'iniziativa proposta in quanto consona alle finalità

istituzionali dell'Ente Parco. La concessione del patrocinio da parte dell'Ente Parco non comporta l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.

2. Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate all'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese con il modulo apposito disponibile anche sul sito dell'Ente, www.parcoappenninolucano.it.

3. La concessione del patrocinio avviene entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Presidente è delegato alla concessione del patrocinio.

5. La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo dell'emblema del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ed obbliga il beneficiario alla dicitura "con il patrocinio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese".

Art. 6

Ausilio Economico

1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce "Ausilio Economico" la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Parco, nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti o collaboratori del Parco. La concessione dell'Ausilio Economico da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di agevolazioni o benefici finanziari.

2. L'Ausilio Economico dell'Ente Parco può essere concesso per l'organizzazione di iniziative culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie, comunque denominate di interesse ambientale, culturale, scientifico, sociale, o comunque rilevanti sotto il profilo socio-culturale e tradizionale in genere, che siano attinenti ai fini istituzionali dell'Ente e che concorrano a promuovere e valorizzare le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento.

3. Le richieste di Ausilio Economico devono essere indirizzate all'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, indicando in modo visibile la dicitura "**Richiesta di Concessione dell'Ausilio Economico**"; le richieste sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

4. La concessione dell'Ausilio Economico avviene, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, con apposita Determinazione dirigenziale, previa verifica di conformità da parte del Direttore ai criteri indicati nel presente Regolamento.

5. La concessione dell'Ausilio Economico autorizza contestualmente all'uso del marchio dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ed esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione di Ausilio Economico.

Art. 7

Contributo Ordinario: definizione e Importo elargibile

1. Ai fini del presente Regolamento, costituisce "Contributo Ordinario" la provvidenza, avente carattere occasionale o continuativo, diretta a favorire attività od iniziative per le quali l'Ente Parco si accolla solo una parte dell'onere complessivo; tale onere non può superare il 40% della copertura delle spese previste e, comunque, il limite massimo di € 3.000,00 (Diconsi Euro Tremila/00).

2. L'importo del Contributo può essere aumentato del 20%, rispetto al limite massimo di € 3.000/00, se le richieste sono presentate da scuole pubbliche locali per divulgare e promuovere tematiche inerenti le finalità istitutive del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, nei limiti delle risorse previste in bilancio.

3. L'importo massimo del Contributo può eventualmente essere ridotto fino ad un massimo del 20% rispetto a quanto previsto dal comma 1, qualora l'ammontare complessivamente richiesto all'Ente con le istanze di Contributo sia superiore alle risorse previste in bilancio.

Art. 8

Contributo Ordinario: Domanda di concessione

1. Il contributo viene concesso per iniziative o progetti di rilevante interesse per il Parco proposti da soggetti pubblici o privati.
2. I richiedenti indicati all'art. 3, 2° comma, lettera c) devono autocertificare nella richiesta, pena la irricevibilità della stessa:
 - a) di non perseguire finalità lucrative;
 - b) di avere il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi statutari competenti;
 - c) di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'Art. 11, comma 3, della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso. In tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige apposita rendicontazione finanziaria dell'iniziativa promossa. Nel caso di soggetti aventi personalità giuridica il richiedente è tenuto a dimostrare la legale rappresentanza.
4. L'Ente Parco rende disponibile la somma prevista, a tale scopo iscritta a bilancio, suddividendo tale importo per ognuno dei due periodi di ciascun anno individuati nel comma 8 del presente articolo.
5. Non può essere concesso, per lo stesso soggetto beneficiario, più di un contributo (ordinario o straordinario) nell'esercizio finanziario di riferimento. Resta nell'esclusiva facoltà dell'Ente decidere quale, far le eventuali, diverse iniziative proposte, ammettere a contributo.
6. Possono essere assegnati, in via del tutto eccezionale e con apposita motivazione, contributi a titolo consuntivo, a condizione che l'iniziativa sia stata svolta nell'esercizio finanziario in cui il beneficio viene deliberato;
7. Il termine per la presentazione delle domande è fissato:
 - al **30 settembre** per le iniziative che si svolgono nel periodo compreso tra **ottobre e marzo** dell'anno successivo,
 - al **30 marzo** per quelle relative al periodo **aprile-settembre** dell'anno in corso.
8. L'Ente Parco darà la massima pubblicità agli avvisi per la presentazione delle domande di concessione di Contributo, e le relative scadenze, mediante apposita Determinazione dirigenziale da pubblicarsi e divulgarsi almeno 30 giorni prima della scadenza di cui al comma precedente, nonché mediante divulgazione al pubblico delle necessarie informazioni nel proprio Albo e sul proprio sito web.
9. La concessione del contributo vincola il beneficiario, a pena di decadenza, a far risultare in modo ben visibile la dicitura "*Realizzato col contributo del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese*" in tutte le attività collegate direttamente all'iniziativa, ivi comprese le pubblicazioni cartacee e multimediali.

Art. 9

Contributo Straordinario: Definizione, Importo massimo elargibile e Procedimento

1. Possono essere prese in considerazione istanze giunte oltre il termine indicato dal comma 8 dell'articolo 8, per iniziative relative ad attività non programmate o legate ad eventi non prevedibili al momento della scadenza di tali termini, purché la somma a tale scopo complessivamente destinata non superi il 20% della quota in bilancio prevista per i Contributi e l'importo del singolo contributo non sia superiore a € 1.500/00, nei limiti delle somme iscritte in bilancio.
2. Non può essere concesso Contributo Straordinario per l'organizzazione di eventi già svolti con regolarità e programmazione negli anni precedenti.
3. Le istanze di Contributo Straordinario dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel presente Regolamento almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'evento.

4. I Contributi Straordinari di cui al precedente comma possono essere concessi per iniziative di rilevante interesse per il Parco. Al fine di verificare la compatibilità tra l'evento e le finalità del Parco, nonché la sussistenza del requisito di straordinarietà, il Direttore sottopone, entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'istanza de qua al Presidente e al Consiglio Direttivo; il Direttore, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, si avvale dei criteri per la valutazione delle domande individuati nel presente Regolamento.

Art. 10

Domande di Contributo Ordinario e Straordinario - Istruttoria

1. Le domande di concessione di contributo (ordinario e straordinario), indirizzate all'Ente Parco, sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Detto registro è di pubblica consultazione.

2. Qualunque istanza presentata viene istruita ed anche l'eventuale mancato accoglimento viene motivato.

3. Salvo quanto richiesto al precedente Art. 8, comma 2, la domanda di concessione del contributo, redatta in carta semplice, deve contenere, nella forma sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445 la dichiarazione del richiedente di non aver riportato nell'ultimo quinquennio condanne penali, anche se non definitive, e di non essere sottoposto a misure di prevenzione o interdizione previste in materia di lotta contro la criminalità organizzata;

4. La stessa deve essere corredata da:

- le finalità dell'iniziativa che si intende promuovere,
- il contesto generale di riferimento,
- i contenuti dell'iniziativa,
- le modalità organizzative,
- i tempi,
- i responsabili dell'organizzazione,
- il computo dettagliato delle previsioni di spesa,
- dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati.

5. Relativamente alla concessione di Contributi Ordinari, una apposita Commissione formata dal direttore del Parco o da un suo delegato, e da due dipendenti dell'Ente, e fatto salvo quanto previsto dalla L. 394/1991 in relazione all'emanazione dei Provvedimenti di urgenza del Presidente, procederà all'istruttoria delle domande pervenute entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione effettuando il riscontro della completezza, della validità della documentazione allegata e della conformità alle finalità di cui al presente regolamento, richiedendo eventuali integrazioni e chiarimenti. Entro il suddetto termine (30 giorni) la commissione formulerà sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 un apposito elenco ai fini della determinazione e della concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità finanziarie da prevedere nel bilancio di previsione.

6. Tale elenco contenente l'indicazione del soggetto proponente, il punteggio assegnato secondo i criteri di cui all'art. 11, i soggetti esclusi con la relativa motivazione verrà trasmesso all'organo competente per essere approvato mediante apposito atto entro i successivi 7 giorni dall'istruttoria.

7. L'organo competente nell'approvare l'elenco di cui al comma precedente provvederà ad assegnare anche il relativo contributo sulla scorta dei punteggi ottenuti dai singoli richiedenti e sulla scorta delle disponibilità da prevedersi in bilancio.

8. In particolare l'organo competente provvederà ad assegnare a ciascun soggetto di cui al citato elenco il relativo contributo tenendo conto del punteggio calcolato secondo le indicazioni del precedente articolo.
9. Nella comunicazione di avvenuta concessione fatta dal Presidente dell'Ente Parco comunicherà eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'intervento ivi compresi i termini entro cui presentare la rendicontazione finale di tutte le spese sostenute, debitamente documentate con originali o copie autenticate di apposite pezze giustificative
10. La concessione di Contributi Straordinari avviene previa apposita Deliberazione del Consiglio Direttivo o con atto del Presidente, in caso di urgenza.

Art. 11

Criteri di valutazione

1. L'Ente Parco sulla scorta delle disponibilità finanziarie stanziare in bilancio, determina la graduatoria di priorità delle domande ammissibili e stabilisce l'entità del proprio intervento in base ai criteri di premialità indicati nella seguente tabella.

DIMENSIONE COMUNE	DEL	CONTRIBUTO
Fino a 3.000 abitanti		€
Da 3.001 a 5.000 abitanti		€
Oltre i 5.000 abitanti		€

CRITERIO DI PREMIALITA'	PUNTI
Grado di rispondenza alle finalità di cui all'art. 1, comma 3 legge 394/91	da 0 a 5
Idoneità a concorrere all'immagine del Parco	da 0 a 5
Rilevanza e significato dell'attività con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico – culturale o di sviluppo socio – economico sostenibile, nonché di educazione ambientale	da 0 a 5
Livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale regionale, interprovinciale, locale)	da 0 a 5
Manifestazioni organizzate dagli Enti in forma associata	da 0 a 5
Autorevolezza dei soggetti partecipanti, invitati o relatori	da 0 a 5
Periodo di svolgimento dell'evento e della manifestazione idoneo alla destagionalizzazione dell'offerta turistica, culturale ed educativa del Parco	da 0 a 5

2. L'organo competente provvederà quindi ad assegnare a ciascun soggetto il relativo contributo, tenendo conto delle seguenti griglie di punteggio:

PUNTEGGIO CONSEGUITO	CONTRIBUTO
0 punti	<i>nessun contributo</i>
da 1 a 5 punti	pari al 10% dei costi previsti
da 6 a 10 punti	pari al 15% dei costi previsti
da 11 a 15 punti	pari al 20% dei costi previsti
da 16 a 20 punti	pari al 25% dei costi previsti
da 21 a 25 punti	pari all' 30% dei costi previsti
da 26 a 30 punti	pari all' 35% dei costi previsti
da 31 a 35 punti	pari all' 40% dei costi previsti

3. L'importo del contributo concesso è dato dalla somma tra il contributo minimo da determinarsi in base alla popolazione residente nel comune richiedente e che verrà ponderato in base alle disponibilità di bilancio e quello derivante dall'applicazione del criterio di premialità per come sopra specificato
4. I criteri di valutazione potranno essere integrati e/o modificati con specifico atto del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assegnazione del contributo

1. Il richiedente ammesso a contributo secondo quanto previsto al precedente art. 10, è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda.
2. Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, l'Ente Parco dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa.
3. Nelle domande di sovvenzione parziale, il richiedente deve indicare le altre fonti di finanziamento ottenuto e la sua entità: il contributo pubblico non potrà superare il 50% della spesa complessiva.
4. In sede di approvazione della sovvenzione, potranno essere indicate particolari modalità per la realizzazione del progetto.
5. Le istanze alle quali non sono assegnati contributi per carenza di fondi, possono essere riesaminate, qualora ricorrano i presupposti amministrativi-contabili non oltre il 30 Novembre dell'esercizio in corso.
6. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Art. 13

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo, su determinazione della Direzione dell'Ente Parco, è subordinata alla presentazione della richiesta di liquidazione del soggetto proponente

- corredata del rendiconto analitico di tutte voci di entrata e di tutte le spese sostenute, di una relazione tecnica sulla manifestazione e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
2. Nell'ipotesi in cui dalla rendicontazione risulti una spesa effettivamente sostenuta, inferiore a quella preventivata e/o concessa, il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.
 3. Nel rendiconto delle spese non possono figurare quelle per il funzionamento dell'Ente o della associazione proponente quali: personale, fitti, utenze, materiali di consumo, e noli ordinari, oneri finanziari ecc., ed in generale quelle per il finanziamento dei soggetti promotori ed organizzatori dell'iniziativa (spese generali di organizzazione e simili) né le spese legate agli assolvimenti dell'I.V.A. o di altre imposte.
 4. Possono essere effettuate anticipazioni, anche fino a due terzi dell'ammontare del contributo complessivo, al richiedente, qualora lo stesso superi l'importo di € 1.500/00, in considerazione della natura dei soggetti beneficiari (Comuni ed altri Enti Locali, Enti Pubblici, Enti morali riconosciuti) o della tipologia della manifestazione (ad es. iniziative a carattere benefico o di solidarietà) dello stesso.
 5. Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso. In tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige il consuntivo finanziario della manifestazione.

Art. 14

Revoca dei benefici

1. Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione o qualora le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto od alle prescrizioni impartite, nonché nei casi di palese violazione dell'obbligo di indicare "**con il Contributo del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese**", è disposta previa istruttoria della Commissione, la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco, inoltre, salvo proroghe concesse per cause evidentemente motivate, qualora la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dell'intervento non pervenga nel termine prescritto, si provvederà alla revoca del contributo, così come vi sarà la revoca in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge.

La revoca del contributo avviene mediante apposita Determinazione dirigenziale.

2. In ogni caso i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca del contributo non possono fruire di Patrocini, Contributi o Ausili Economici da parte del Parco, per una durata non inferiore ai tre anni.
3. L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione costituito tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
4. I provvedimenti di concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 22 della L. 412/91 e quelli di eventuale revoca per mendacità vengono resi noti mediante pubblicazione all'Albo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.

Art. 15

Programmi annuali e pluriennali

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco delibera sui programmi annuali e pluriennali organici fissando l'ammontare dei finanziamenti destinati agli interventi previsti dal presente regolamento.

Art. 16

Conclusioni

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento deve risultare dai singoli

provvedimenti di concessione di cui ai precedenti articoli, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241.

Art. 17

Norma transitoria e finale

1. Il presente regolamento viene approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione stessa.
2. Il Dirigente Generale dell'Ente ne dispone la pubblicazione permanente all'Albo dell'Ente nonché sul sito Internet ufficiale dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese all'indirizzo www.parcoappenninolucano.it.
3. Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo.
Il nuovo regolamento o le sole eventuali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
4. Sino alla nomina del Presidente ed all'insediamento della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, il contributo di cui ai precedenti artt. 8 e 9 viene deliberato dal Commissario straordinario dell'Ente Parco salvo quanto in deliberazione.
5. I termini di presentazione delle domande di cui all'art 8, comma 8 del presente Regolamento, per l'anno 2011, quale anno di adozione ed entrata in vigore del Regolamento, sono:
 - il **15 aprile** per le iniziative che si svolgono nel periodo compreso tra **aprile e settembre** dell'anno in corso, ivi comprese le istanze presentate all'Ente Parco a partire dal 1° gennaio 2011;
 - il **30 settembre** per quelle relative al periodo **ottobre - dicembre** dell'anno in corso.